

Ancona,

NARDI DARIO
C/O
VIA MANZONI, 25
61100 PESARO (PU)

Prot.

OGGETTO: *Interpello 910-222/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
NARDI DARIO
Codice Fiscale NRDDRA59M16H703M
Istanza presentata il 21/12/2015

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 4 del DPR n. 605 del 1973 , è stato esposto il seguente

QUESITO

Il dr. Dario Nardi, notaio in Pesaro, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, formula la seguente istanza di interpello.

Caso: compravendita fra società bulgara e società italiana, di immobile abitativo, al grezzo: obbligatorietà del codice fiscale per la società bulgara.

Riferimenti personali: la società bulgara Delta ss, con sede in Sofia, intende acquistare dalla Rossi sas, con sede in Pesaro, un intero fabbricato in corso di ultimazione, a Pesaro in via Milano.

La stessa società non dispone di codice fiscale italiano e chiede di potere acquistare/stipulare senza richiederlo.

Disciplina Generale

L'art. 6 del decreto 605/1973, parte finale, recita:

"Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies). Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.

La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore".

Il richiamato art. 4 del medesimo decreto, (prima parte) recita:

"Art. 4. Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale.

La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare:

- a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale.

Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante osserva che, dal tenore letterale delle norme citate, sembrerebbe che tale società estera rispetterebbe la legge, fornendo solo denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale, e non sarebbe obbligata a munirsi di codice fiscale.

Tanto premesso, il notaio istante chiede:

- che venga espressa l'interpretazione sul caso specifico;
- qualora venga ritenuto effettivamente non sussistente l'obbligo di munirsi del codice fiscale da parte della società estera, che vengano indicate le modalità operative di registrazione e trascrizione dell'atto pubblico considerato che, dal punto di vista informatico, la mancanza del codice fiscale è considerato "errore bloccante".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo art. 6 è tenuto a richiederne l'attribuzione a norma dell'art. 4.

Il richiamato articolo 4 prevede che la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare, per quanto di interesse circa i soggetti di cui all'istanza, cioè per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale.

Secondo il disposto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del medesimo DPR, il numero di codice fiscale deve essere indicato, fra l'altro, nelle richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto.

Il terzultimo periodo del medesimo articolo 6 prevede, tuttavia, che "(..) L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies (n.d.r. atti o negozi delle società e degli enti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo). Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. (...)"

Tanto premesso, appare pertanto evidente che per i soggetti stranieri che stipulano atti nel nostro territorio, l'indicazione del codice fiscale non sia obbligatoria se non per coloro cui il suddetto codice risulti già attribuito e con l'eccezione di quegli atti di cui alla lettera g-quinques, essendo sufficienti i dati previsti dal sopra richiamato articolo 4. Venendo dunque al caso di specie (società di diritto bulgaro che intende acquistare da una società italiana un immobile abitativo al grezzo, con relativo atto da registrare in termine fisso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986, e che non dispone di un codice fiscale italiano), si è del parere che tale società rispetti le descritte disposizioni normative fornendo solo la denominazione, la ragione sociale, il domicilio o sede legale all'estero, e non sia obbligata a munirsi di codice fiscale.

La soluzione proposta in istanza trova quindi accoglimento.

In disparte si dichiara parzialmente inammissibile il quesito avanzato in ordine alla richiesta indicazione delle modalità operative di registrazione e trascrizione dell'atto pubblico, stante il fatto che la procedura informatica relativa, per quanto affermato dalla parte, qualifica il mancato inserimento del codice fiscale come "errore bloccante".

L'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'interpello, nonché l'art. 1 del D.M. 209/2001, che ne disciplina le modalità di esercizio, prevedono, infatti, che ciascun contribuente possa inoltrare per iscritto all'Amministrazione Finanziaria circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora

vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. In altre parole, l'istituto dell'interpello, disciplinato dall'articolo 11 della L. 212/2000, consente al contribuente di porre quesiti all'Amministrazione finanziaria solo per conoscere preventivamente la portata di disposizioni tributarie. In particolare, il comma 1 del citato articolo 11 e, analogamente, l'art. 1 del relativo regolamento attuativo, condizionano espressamente la presentazione dell'istanza di interpello alla ricorrenza di "obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria". Ne deriva, quindi, la dichiarata parziale inammissibilità del quesito in parola, ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. b) del D.M. 209/2001, posto che quest'ultimo, con riferimento al riportato problema di registrazione telematica, non concerne un dubbio interpretativo su una disposizione di carattere tributario, in funzione di un comportamento fiscalmente rilevante da porre in essere, quanto, piuttosto, una questione di natura strettamente tecnica attinente alle procedure informatiche di trasmissione degli atti da sottoporre a registrazione. Nel merito, si invita l'istante a contattare la Direzione Centrale Gestione Tributi, per il tramite dell'Ufficio Gestione Tributi di questa Direzione Regionale (e-mail: dr.marche.gt@agenziaentrate.it; tel. 071/2274521).

***Firma su delega del Direttore Regionale
Carmelo Rau
come da disposizione n. 10/2015 Reg. Int. n. 1139 del
26.03.2015**

IL CAPO UFFICIO*

Giovanni Giurato

(firmato digitalmente)